



AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino Settimanale

Anno XX - n. 5

Publicato sul sito www.agcm.it

il 22 febbraio 2010

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS662 - SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE DELLA PESCA

Roma, 9 febbraio 2010

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Nel corso dell'ultimo anno l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di soggetti operanti nel settore della pesca e di fornitori di servizi satellitari per le imbarcazioni, i quali sottolineano come l'offerta di servizi per il traffico satellitare Inmarsat generato dalle *blue box* installate sulle imbarcazioni da pesca sia limitata a un unico soggetto. A questo proposito, l'Autorità, sulla base delle informazioni ricevute da codesto Ministero, nonché dagli operatori del settore, desidera formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90.

Il Sistema di Controllo satellitare della Pesca (cosiddetto SCP) si basa sul traffico satellitare Inmarsat generato da apparati *blue box* installati sulle imbarcazioni. Tale sistema, istituito dall'autorità di settore sulla base delle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie, è stato predisposto da Telecom Italia, quale vincitrice della gara d'appalto concorso indetta dall'amministrazione competente nel 2000. Inizialmente era previsto che i costi del traffico generato dalle singole *blue box* installate sulle unità da pesca, nonché i costi di installazione e di manutenzione ordinaria e

straordinaria, fossero interamente a carico dell'amministrazione e il sistema è stato predisposto in modo da consentire la fornitura del traffico satellitare a un unico rivenditore, connesso con la stazione satellitare terrestre del Fucino operata dalla stessa Telecom Italia.

A seguito delle modifiche introdotte con i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanati in data 10 novembre 2004 (pubblicato in G.U. n. 293 del 15 dicembre 2004) e 1° luglio 2006 (pubblicato in G.U. n. 272 del 22 novembre 2006), i costi del traffico e della manutenzione delle *blue box* sono stati trasferiti agli armatori delle unità da pesca, tuttavia il sistema non è stato modificato in modo tale da consentire l'offerta di tali servizi satellitari da parte di tutti gli operatori interessati. In tale contesto, l'Autorità intende osservare che i servizi satellitari tramite *blue box* rientrano a pieno titolo nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura è pienamente liberalizzata, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Appare, quindi, opportuno che venga consentito a tutti gli operatori del settore interessati di accedere al sistema di controllo satellitare della pesca al fine di poter rivendere il traffico satellitare generato dalle *blue box* e gestito tramite la stazione terrestre del Fucino.

L'Autorità ritiene infatti che la liberalizzazione di tali servizi possa costituire un indubbio vantaggio per i soggetti su cui incombe l'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo delle imbarcazioni, in quanto consentirebbe un proficuo confronto concorrenziale tra gli operatori attivi nel campo delle telecomunicazioni satellitari, con conseguenti effetti positivi in termini di qualità e costi del servizio offerto.

Per tali ragioni e sulla base dei risultati del progetto predisposto su richiesta di codesta Amministrazione dalla società Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.r.l., l'Autorità, pur consapevole delle problematiche economiche e tecniche esistenti, auspica un tempestivo adeguamento dei sistemi, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato in esame.

L'Autorità, infine, sottolinea che l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di rivendita del traffico generato dalle *blue box* dovrebbe essere accompagnato dalla possibilità per i clienti finali di recedere dai contratti attualmente in essere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non basate sui costi dell'operatore, con un obbligo di preavviso non superiore a trenta giorni, così come prescritto dall'articolo 1 della legge n. 40/2007 (cosiddetta legge Bersani).

In conclusione, l'Autorità confida che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'adeguamento del Sistema di Controllo satellitare della Pesca, che si auspica sia ultimato quanto prima.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL
PRESIDENTE
Antonio Catrical